

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

#### ARTICOLO 1

È costituita, anche per le finalità di cui alla Legge della Regione Lombardia n. 27 del 1° ottobre 2015, l'associazione denominata "VISIT LAKE ISEO".

#### ARTICOLO 2

L'associazione ha sede legale in Iseo (BS) al Lungolago Marconi n. 2/C.

#### ARTICOLO 3

L'associazione non persegue scopi di lucro ed ha ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e/o la promozione di iniziative finalizzate alla promozione e/o alla valorizzazione del patrimonio turistico e/o culturale del Lago d'Iseo.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo:

- coordinare iniziative in campo turistico, realizzate da Associazioni, Enti Locali e/o privati;
- formulare proposte relative alla promozione e valorizzazione turistica del territorio;
- definire proposte per iniziative in materia di formazione professionale finalizzate soprattutto alla creazione di figure professionali innovative nel settore turistico;
- recuperare risorse relativamente a progetti specifici di valorizzazione turistica in collaborazione con aziende e/o con privati;
- organizzare manifestazioni;
- svolgere iniziative socio-culturali;
- svolgere attività di tempo libero e socio-creative e tutte le attività connesse e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
- predisporre studi e/o piani d'area;
- svolgere ogni altra attività connaturata alle precedenti.

### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

#### ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai versamenti annuali degli associati;
- b) dall'utile eventualmente derivante dallo svolgimento delle attività associative;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario.

#### ASSOCIATI

#### ARTICOLO 6

Tenendo conto delle particolari finalità dell'associazione, i Comuni di Castro (BG), di Costa Volpino (BG), di Iseo (BS), di Lovere (BG), di Marone (BS), di Monte Isola (BS), di Paratico (BS), di Parzanica (BG), di Pisogne (BS), di Predore (BG), di Riva di Solto (BG), di Sale Marasino (BS), di Sarnico (BG), di Solto Collina (BG), di Sulzano (BS) e di Tavernola Bergamasca (BG) ogni anno - dal primo gennaio al trentuno dicembre - contribuiranno alla stessa secondo i seguenti parametri da calcolarsi relativamente all'anno precedente: numero degli abitanti del Comune nell'anno (che ha un "peso" del 50% - cinquanta per cento - sul calcolo da effettuarsi, precisando che il dato sarà fornito dall'anagrafe comunale), numero delle presenze turistiche nel territorio di detto Comune nell'anno (che ha un "peso" del 30% - trenta per cento - sul calcolo da effettuarsi, precisando che il dato sarà fornito dall'Ufficio Statistica della competente Provincia) e numero delle attività ricettive e ristorative nel suo territorio nell'anno (che ha un "peso" del 20% - venti per cento - sul calcolo da effettuarsi, precisando che il dato sarà fornito dall'Ufficio Tributi e/o Commercio - o similare Ufficio del Comune avente le relative competenze -). Il contributo annuo all'associazione da parte della Provincia di Brescia sarà di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e quello da parte della Provincia di Bergamo sarà di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), indipendentemente dalla quota associativa determinata dall'assemblea degli associati di anno in anno.

All'associazione potranno altresì partecipare persone fisiche e/o giuridiche, associazioni, consorzi e/o Enti che svolgono attività connesse e/o riconducibili al settore turistico.

La contribuzione all'associazione degli associati diversi dai Comuni di Castro (BG), di Costa Volpino (BG), di Iseo (BS), di

Lovere (BG), di Marone (BS), di Monte Isola (BS), di Paratico (BS), di Parzanica (BG), di Pisogne (BS), di Predore (BG), di Riva di Solto (BG), di Sale Marasino (BS), di Sarnico (BG), di Solto Collina (BG), di Sulzano (BS) e di Tavernola Bergamasca (BG) e dalle Provincie di Brescia e di Bergamo non potrà superare il 40% (quaranta per cento) del contributo totale di ogni anno, precisando che la percentuale di contribuzione che sarà a carico degli associati diversi da detti sedici Comuni e dalle due Provincie - che, come detto, non potrà eccedere il 40% (quaranta per cento) - sarà stabilita, di anno in anno, in base all'ammontare della quota di contribuzione - uguale per ognuno di loro e stabilita, di anno in anno, dall'assemblea degli associati - che ciascuno di detti associati dovrà corrispondere all'associazione, riducendosi in tal caso proporzionalmente la percentuale di competenza di detti sedici Comuni - rispettando però sempre le prescrizioni del primo comma del presente articolo -.

Le quote di contribuzione di ogni associato determineranno anche la sua percentuale di voto nell'assemblea degli associati (ad esempio se un associato contribuisce in un anno per il 5% per cento del totale del contributo degli associati di quell'anno il suo voto in assemblea varrà il 5% della totalità dei voti per detto anno). Tutte le quote andranno versate entro il 30 giugno di ogni anno.

#### ARTICOLO 7

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, precisando che chi intende associarsi deve presentare domanda che dovrà pervenire o in forma scritta presso la sede dell'associazione a mezzo posta o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'associazione. Detta domanda, se pervenuta entro il 30 (trenta) giugno, varrà per l'anno - dal primo gennaio al trentuno dicembre - successivo a quello in cui è stata presentata. Nella stessa dovranno essere indicati:

-nome e cognome o denominazione;

-residenza o sede e recapiti telefonici ed indirizzo mail.

I nuovi associati, che dovranno condividere le finalità dell'associazione, nella domanda di ammissione devono assumersi l'obbligo di osservare il presente statuto.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione comporta, inoltre, il diritto di voto nell'assemblea, secondo quanto stabilito nel presente statuto.

#### ARTICOLO 8

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dalla stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata alla sede dell'associazione o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della stessa entro il 30 (trenta) giugno e viene considerata valida a

partire dall'anno successivo.

Gli associati potranno essere esclusi nei seguenti casi:

- in caso di mancato pagamento delle quote nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo oppure nel caso di morosità di pagamento della contribuzione per i servizi ad essi resi;
- in caso di compimento di atti in contrasto con gli scopi dell'associazione o comunque di turbativa alla civile convivenza;
- in caso di condanne penali o di assoggettamento a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Ogni provvedimento disciplinare è adottato dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'associato interessato ed è ratificato dall'assemblea nella prima riunione successiva.

#### ARTICOLO 9

Le somme versate dagli associati come quote sociali non sono rimborsabili.

#### ORGANI

#### ARTICOLO 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

L'associazione svolge la propria attività ispirandosi al principio della trasparenza e, pertanto, tutti gli atti della stessa saranno a disposizione del pubblico, se non diversamente disposto per legge.

Gli atti degli organi dell'associazione che devono essere pubblicati a norma di legge verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della stessa.

#### ARTICOLO 11

L'assemblea degli associati è composta, con voto spettante ad ognuno secondo quanto stabilito al precedente articolo 6, da tutti gli associati.

Tutti gli associati possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta, ma con il limite di tre deleghe per ogni associato.

L'assemblea:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio nonché la nomina di uno o più liquidatori - stabilendo le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori -;
- determina l'ammontare complessivo del contributo annuo degli associati e la quota riservata agli associati diversi dai Comuni e dalle Province di Brescia e di Bergamo;
- delibera su quanto sottoposto alla sua competenza dal presente statuto.

#### ARTICOLO 12

L'assemblea degli associati è convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia, dal Consiglio Direttivo almeno quattro volte all'anno, due delle quali in coincidenza con la chiusura dell'esercizio sociale e l'approvazione del bilancio preventivo.

La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché, se del caso, potrà essere prevista una seconda convocazione.

#### ARTICOLO 13

L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alle assemblee.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza ma con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati e, in seconda convocazione, sempre a maggioranza ma qualunque sia la percentuale degli associati.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e l'assemblea delibera a maggioranza, mentre per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

I precedenti quorum, sia costitutivi che deliberativi, devono essere intesi non per "teste" ma in base alle percentuali di

partecipazione al voto come stabilite al precedente articolo 6.

#### ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea degli associati.

Esso dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili e non ricevono alcun compenso.

#### ARTICOLO 15

Al Consiglio Direttivo competono, nell'ambito delle leggi vigenti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso:

- redige ogni anno il rendiconto economico e finanziario, sottoponendolo all'esame e all'approvazione dell'assemblea generale degli associati, all'uopo convocata;

- nei limiti dell'ammontare del contributo annuo degli associati stabilito dall'assemblea, calcola le quote di ammissione e le quote annuali dovute dagli associati e stabilisce le modalità della loro corresponsione, nei limiti e con le modalità previste dal presente statuto, precisando che le quote dei Comuni e delle Province di Brescia e di Bergamo saranno calcolate secondo quanto stabilito al precedente articolo 6 mentre le quote degli altri associati saranno uguali tra loro, il tutto secondo quanto stabilito al precedente articolo 6;

- convoca l'assemblea degli associati ogni qual volta debbano sottoporsi decisioni al suo esame ed alla sua approvazione;

- ammette nuovi associati e delibera sulle istanze di recesso, nonché sui provvedimenti di esclusione degli associati nei casi previsti dal presente statuto;

- provvede all'eventuale dichiarazione di morosità degli associati;

- compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

- procede alla programmazione annuale di tutte le attività sociali da svolgere;

- assume eventuali impegni di collaborazione con altri Enti che abbiano finalità analoghe, stabilendone oneri e condizioni.

Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi e, comunque, ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno.

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- a)un Presidente;

- b)un vice Presidente;

- c)un segretario tesoriere.

Al Presidente competono la rappresentanza e la firma dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere delle assemblee e

del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare tutti i poteri che competono al Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il vice Presidente esercita le funzioni del Presidente, ogni qual volta questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività.

Il segretario tesoriere svolge funzioni di carattere strettamente esecutivo relative all'amministrazione dell'associazione, sotto la guida del Presidente e del vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o allo stesso e ad un altro membro del Consiglio anche disgiuntamente fra loro, ovvero ad un Comitato Esecutivo all'uopo nominato dal Consiglio stesso, specificando poteri e limiti della delega.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### NORME FINALI

##### ARTICOLO 17

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia.